



# NEWS Euroconference

**Edizione di lunedì 29 Gennaio 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Non viene meno la natura di prima casa ai fini Imu in caso di locazione breve**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**L'adeguamento delle esistenze iniziali**  
di Laura Mazzola

## **IVA**

**I soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni doganali CBAM**  
di Guido Calderaro

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**La riforma fiscale “tipizza” i documenti di prassi**  
di Angelo Ginex

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Reddito di lavoro dipendente: la tassazione dei premi di risultato incassati successivamente**  
di Stefano Rossetti

## **OSSERVATORIO PROFESSIONI**

**Euroconference e TeamSystem partner dei commercialisti. La voce del Presidente Elbano De Nuccio**  
di Redazione



## CASI OPERATIVI

### **Non viene meno la natura di prima casa ai fini Imu in caso di locazione breve**

di Euroconference Centro Studi Tributari



Il signor Rossi effettua delle locazioni brevi dal giugno 2023 tramite la piattaforma di *Airb&b* di un appartamento a Genova, prima casa.

I compensi vengono accreditati sul conto corrente a lui intestato.

La tassa di soggiorno viene versata da *Airb&b* che ha stipulato una convenzione con il Comune di Genova a tal fine.

Il signor Rossi provvede a presentare una dichiarazione trimestrale al Comune contraddistinta dal codice CITRA e procederà a dichiarare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi per l'anno imposta 2023.

Sulla piattaforma appare la moglie del signor Rossi come *host* e *Airb&b* ha chiesto di confermare il codice fiscale della moglie abbinato all'appartamento.

È possibile proseguire nell'indicazione della moglie quale *host* senza correre il rischio di essere accusata di evasione del pagamento della cedolare? La domanda deriva dalla convinzione che *Airb&b* comunicherà all'Erario il codice fiscale della moglie e non il codice CITRA.

Ai fini Imu dovrà essere pagato il rateo dei giorni occupati dai clienti?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***L'adeguamento delle esistenze iniziali***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Legge di Bilancio e novità 2024**

Scopri di più

La **Legge di Bilancio per il 2024** ripropone la possibilità di **regolarizzare il magazzino**, adeguandolo alla **situazione di giacenza effettiva**.

In particolare, il [comma 78.](#) dell'**articolo 1, L. 213/2023**, dispone circa l'**adeguamento delle esistenze fiscali**, per i **soggetti esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali** per la redazione del bilancio di esercizio.

Nel dettaglio, la disposizione riconosce agli **esercenti attività di impresa**, che non adottano i principi contabili internazionali (in buona sostanza i cosiddetti “*Oic adopter*”), la facoltà, **relativamente al periodo di imposta in corso al 30.9.2023**, di adeguamento delle **esistenze iniziali dei beni di cui all'[articolo 92, Tuir](#)**.

Operativamente, l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite due modalità:

- **l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;**
- **l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.**

Nel primo caso, ossia di **eliminazione dei valori**, risulta possibile:

- **eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero;**
- **ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino**, in quanto superiori a quelli effettivi.

Si evidenzia che le **rimanenze possono risultare superiori** a quelle effettive al ricorrere di due possibili situazioni:

- **sovraffolla del magazzino che cela eventuali perdite di esercizio.** Tale ipotesi sottintende che l'impresa abbia comunque sostenuto maggiori imposte sul reddito in corrispondenza dei maggiori valori di magazzino iscritti in bilancio;



- **sovrafflazione del magazzino per presunte “vendite in nero”.** Tale ipotesi si verifica quando il magazzino è sovrafflato in quanto non è mai stato “scaricato” e rientra nella regolarizzazione o sanatoria dell’Iva e dell’imposta sostitutiva delle dirette non assolte.

Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, occorre **versare l’Iva e un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap**.

In particolare, l’imposta sul valore aggiunto deve essere determinata **applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività**; tale coefficiente deve essere determinato con un apposito Decreto dirigenziale.

Per quanto riguarda, invece, l’**imposta sostitutiva dell’Irpef**, è prevista un’**aliquota del 18% da applicare sulla differenza tra:**

- **il valore eliminato**, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione, e;
- **il valore del bene eliminato**.

L’eliminazione totale o parziale di esistenze iniziali provoca, come evidenziato dall’Amministrazione finanziaria con la [circolare n. 115/E/2000](#), in riferimento alla Legge 488/1999, “*direttamente o indirettamente, una diminuzione del netto patrimoniale, senza peraltro generare un onere fiscalmente deducibile. Pertanto, l’importo derivante dall’eliminazione delle esistenze iniziali, se imputato a conto economico, va indicato tra le variazioni in aumento del risultato d’esercizio in sede di dichiarazione dei redditi. La rappresentazione contabile della predetta eliminazione è libera da un punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in relazione alla veste giuridica del soggetto operante (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali)*”.

Si ipotizzi che un contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, rilevi:

- un **valore contabile** delle rimanenze pari a 30.000 euro;
- un **valore effettivo** delle rimanenze, a seguito della sovrafflazione, di 25.000 euro.

Si ipotizzi poi che il **coefficiente di maggiorazione** sia, come quello passato, dell’1,20.

L’importo da adeguare è pari alla differenza, ossia a 5.000 euro = (30.000 euro – 25.000 euro).

Ne consegue che i ricavi presunti, dati dalla moltiplicazione tra l’importo da adeguare e il coefficiente di maggiorazione, sono pari a 6.000 euro (5.000 euro x 1,20).

L’Iva dovuta, applicando l’aliquota ordinaria del 22%, quale aliquota media riferibile all’anno 2023, è pari a 1.320 euro (6.000 euro x 22%).



L'imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, è pari a **180 euro**, ossia il 18% di 1.000 euro, quale differenza tra **il valore eliminato**, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione, e **il valore del bene eliminato**.

Nel secondo caso, ossia **iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omessa**, occorre **corrispondere il nuovo valore iscritto**.

Si evidenzia che le **rimanenze possono risultare inferiori**, anche a seguito di **acquisti per i quali non si è ricevuta la fattura (chiamiamoli "acquisti in nero")**, rispetto a quelle effettive; in pratica, l'impresa non ha contabilizzato dei costi di acquisto e presenta un magazzino sottostimato.

In tal caso l'adeguamento comporta il **pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 18 % da applicare al valore iscritto**.

Si ipotizzi che un contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, rilevi:

- un **valore contabile** delle rimanenze pari a 30.000 euro;
- un **valore effettivo** delle rimanenze, a seguito della sottostima, di 40.000 euro.

L'importo da adeguare è pari alla differenza, ossia a 10.000 euro.

L'imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, è pari a 1.800 euro, ossia il 18 % di 10.000 euro.

L'adeguamento delle rimanenze deve essere richiesto all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al **periodo di imposta in corso al 30.9.2023**.

Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo:

- la **prima rata**, entro il termine previsto per il **versamento del saldo delle imposte** sui redditi relative al periodo di imposta 2023;
- la **seconda rata**, entro il termine di versamento della **seconda o unica rata dell'acconto** delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024.



## IVA

# **I soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni doganali CBAM**

di Guido Calderaro

Seminario di specializzazione

## **Sistema doganale e compliance**

Scopri di più

Dallo scorso 1.10.2023, in applicazione del [Regolamento \(UE\) n. 2023/956](#), in tutta l'Ue è iniziato il periodo transitorio di applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (più comunemente **Carbon Border Adjustment Mechanism** o più brevemente **“CBAM”**). Tale meccanismo si pone nell'ottica di rispecchiare i **prezzi del carbonio** dell'Ue attraverso un nuovo processo che riguarda le **importazioni** e i cui destinatari sono i soggetti che importano merci contemplate dalla nuova normativa.

Il meccanismo è stato introdotto per:

- **contrastare** le emissioni di **gas a effetto serra (GHG)** incorporati nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione e;
- **prevenire il rischio di delocalizzazione** della produzione dei prodotti ad alta intensità di GHG in paesi terzi che hanno una **normativa ambientale meno attenta** agli effetti climatici (cosiddetto “*carbon leakage*”).

Il regolamento citato ha previsto l'introduzione graduale del meccanismo individuando un **periodo transitorio** (1.10.2023 – 31.12.2025) e un **periodo di piena attuazione** (dall'1.1.2026). Senza entrare in questo contesto, nel funzionamento del meccanismo- che prevede nella fase transitoria la presentazione di una relazione quadrimestrale (ma dal 2026 l'acquisto dei certificati CBAM che rifletteranno il costo della CO<sub>2</sub> incorporata nei beni importati) – merita di essere rilevato come si complichino gli **aspetti doganali e gli adempimenti per gli operatori** che importano **cemento, ferro, acciaio, idrogeno, alluminio, fertilizzanti ed elettricità**, ovvero i beni attualmente inclusi nel **perimetro CBAM**.

Per evitare possibili confusioni ai diversi soggetti coinvolti, il [Regolamento \(UE\) n. 2023/956](#) ha **delineato con precisione le merci cui si applica la disciplina** facendo riferimento alle **nomenclature combinate** (NC) definite nel Regolamento (CEE) n. 2658/87, annualmente aggiornato, relativo alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di **designazione e di codificazione** delle merci.



Nel periodo transitorio, nulla cambia per quanto riguarda la possibilità di **importare le merci in questione**.

Il [Regolamento \(UE\) n. 2023/956](#) definisce in maniera inequivocabile che l'**importatore** è “*la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto ...*” (**rappresentanza diretta**), e quando “*la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto [...] la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata*”; in questo caso, è fatto rinvio alla disciplina dell'[articolo 18](#), del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale Unionale – CDU), in base al quale il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto di un'altra persona. A tal fine, il **rappresentante dovrà essere stabilito in uno Stato membro** ed **essere in grado di fornire le prove della delega conferita** dalla persona rappresentata (es. attraverso un mandato).

Come noto, la dichiarazione doganale deve essere presentata da un “**dichiarante doganale**” che, anche con richiamo al CDU, è individuato nel “*soggetto che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione*”; tale soggetto è anche **debitore dell'obbligazione doganale** in base all'[articolo 77](#), Codice doganale Unionale, unitamente alla persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana in caso di **rappresentanza indiretta**.

Un aspetto sul quale soffermarsi è quello relativo **all'importazione da parte di un soggetto non stabilito in UE**, tema sul quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era intervenuta con la circolare n. 40/2021, confermata con l'avviso del 19.10.2022; in essa si precisava che un soggetto non stabilito nell'UE, essendo privo di tale requisito, **non può presentare una dichiarazione doganale** in modo autonomo, **dovendosi avvalere dell'opera di un rappresentante doganale che ne fosse in possesso**. Nell'ambito della rappresentanza diretta, poiché il rappresentante agisce in nome e per conto della persona rappresentata, il dichiarante non stabilito nell'UE risulterebbe **privi di tale fondamentale requisito**.

Nella pratica, ancora oggi, capita di vedere dichiarazioni di importazione presentate in rappresentanza diretta del **rappresentante fiscale ai fini Iva** della persona non stabilita, anche perché il sistema telematico doganale non sembra operare controlli al riguardo. Sempre la citata circolare aveva precisato che il “**rappresentante fiscale ai fini Iva** (ma anche il soggetto direttamente identificato, per tale imposta) avendo *rilevanza esclusivamente ai fini Iva non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito*”, “*non avendo legittimazione ad operare, in luogo del soggetto non stabilito, in contesti giuridici diversi dall'IVA stessa*.”

Nel regime transitorio CBAM è prevista la **presentazione di una relazione trimestrale CBAM** contenente:

- la comunicazione dei **quantitativi di merci** importate nel trimestre;
- le informazioni relative ai **percorsi produttivi**;
- alle **installazioni di produzione**;



- ai **quantitativi di CO<sub>2</sub>** incorporata in tali merci.

La presentazione deve essere fatta dal **“dichiarante”**. In base al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/1773, assumono tale veste:

- l'importatore che presenta una **dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto**;
- la persona autorizzata a presentare una dichiarazione semplificata in dogana, sotto forma di **iscrizione nelle scritture del dichiarante** ([articolo 182](#), par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013) che dichiara l'importazione di merci;
- **il rappresentante doganale indiretto**, per la dichiarazione in dogana presentata **per conto dell'importatore stabilito al di fuori dell'Unione**, oppure per la dichiarazione in dogana presentata a seguito della nomina da parte di un importatore stabilito nell'UE, quando ne **accetta gli obblighi di comunicazione**.

Qualora il **rappresentante doganale indiretto non accetti di adempiere gli obblighi di comunicazione** dell'importatore ai fini del CBAM, **deve notificare all'importatore l'obbligo di osservare il regolamento** di esecuzione CBAM e di presentare la prevista Relazione, ai sensi dell'articolo 8, par. 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/1773. Se l'importatore, che ha conferito il mandato, non riceve tale notifica, **il rappresentante doganale indiretto rimane responsabile degli obblighi presentazione della Relazione** derivanti dalle dichiarazioni doganali presentate.

Particolare attenzione deve essere rivolta in caso di erronea **presentazione delle dichiarazioni doganali in rappresentanza diretta di soggetti non stabiliti in UE** perché, in questo caso, la dichiarazione sarà considerata, comunque, come operata in rappresentanza indiretta, con le **conseguenze che ne discendono**:

- ai **fini doganali** sotto il profilo della responsabilità e;
- ai **fini CBAM con l'onere di presentare la Relazione trimestrale** in qualità di “dichiaranti”.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### ***La riforma fiscale “tipizza” i documenti di prassi***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **Novità introdotte dalla riforma fiscale allo statuto del contribuente**

[Scopri di più](#)

Il **D.Lgs. 219/2023**, attuativo della L. 111/2023 (legge delega fiscale) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 dello scorso 3.1.2024, ha introdotto importanti **modifiche** allo **Statuto dei diritti dei contribuenti** (L. 212/2000).

In via generale, la citata novella, pur enfatizzando la **vocazione costituzionale ed europea** delle **disposizioni normative** contenute nello Statuto del contribuente, proprio perché dirette all'attuazione dei **principi costituzionali**, di quelli dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ex [articolo 1, L. 212/2000](#)), finisce per **normare il “dominio assoluto” della prassi**.

Entrando più nello specifico, infatti, appare evidente come il citato decreto sia **finalizzato a “tipizzare” i documenti di prassi** emanati dall'Amministrazione finanziaria con la **finalità di supporto** (e non di sostituzione, ci auguriamo) alla platea di **contribuenti** nell'attività di **interpretazione e applicazione** della complessa **normativa tributaria**.

In particolare, la citata novella introduce nello Statuto dei diritti dei contribuenti il nuovo **articolo 10-sexies**, rubricato “Documenti di prassi”, il quale **elenca, tipizzandoli**, i diversi **strumenti** mediante i quali l'amministrazione finanziaria è chiamata a fornire **supporto ai contribuenti nell'interpretazione e applicazione** delle disposizioni tributarie, ovvero:

- **circolari;**
- **consulenza giuridica;**
- **interPELLI;**
- **consultazione semplificata.**

Nel successivo [articolo 10-septies, L. 212/2000](#) (rubricato “Circolari”), il Legislatore si sofferma sulle **circolari** evidenziandone la specifica **funzione**. In particolare, è stabilito che esse verrebbero adottate dall'Amministrazione finanziaria per fornire:

- la ricostruzione del **procedimento formativo** delle nuove disposizioni tributarie e i **primi chiarimenti** dei loro contenuti;



- gli **approfondimenti e aggiornamenti interpretativi** conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
- gli **inquadramenti sistematici** su tematiche di particolare complessità;
- le **istruzioni operative** ai suoi uffici.

La disposizione citata ha previsto, altresì, che, ai fini dell'emanazione delle **circolari** (fatta eccezione per quelle contenenti mere istruzioni operative agli uffici), l'Amministrazione finanziaria, **nei casi di maggiore interesse**, potrà effettuare **interlocuzioni preventive** con **soggetti istituzionali**, oppure con **ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti portatori di interessi collettivi**, nonché farle oggetto di **consultazione pubblica** prima della loro pubblicazione.

Come anticipato, si auspica che il crescente (tra i professionisti) **“dominio assoluto”** della **prassi amministrativa** non finisca per sostituirsi completamente alla ormai passiva **attività di interpretazione e applicazione** della complessa **normativa tributaria** da parte dei primi, la quale appare ormai del tutto sovrastata dalla dirompente forza “tipizzante” del legislatore delegato.

Sempre in tale contesto, meritevole di segnalazione è la nuova attività di **consulenza giuridica**, che dalla novella in esame viene normativamente introdotta con l'[articolo 10-octies, L. 212/2000](#), a beneficio esclusivo di taluni soggetti.

Infatti, essa dispone che l'Amministrazione finanziaria offre, **su richiesta**, attività di **consulenza giuridica** con l'intento di fornire **chiarimenti interpretativi** di disposizioni tributarie su **casi di rilevanza generale** che non riguardano singoli contribuenti, ma soltanto nei confronti di **associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici e locali**, nonché delle **amministrazioni dello Stato**.

Ciò significa che la disposizione citata ha la **finalità** di prevedere un “nuovo” strumento (per l'appunto, quello di **consulenza giuridica**) mediante il quale svolgere, ancora una volta, un'**attività interpretativa** diretta all'individuazione del **corretto trattamento fiscale** di fattispecie riferite a **problematiche di carattere generale**.

Sul punto, è importante sottolineare, altresì, che, secondo quanto precisato dalla stessa novella, la **richiesta** di consulenza giuridica **non** esplica alcun **effetto**:

- sia sulle **scadenze** previste dalle norme tributarie;
- sia sulla decorrenza dei **termini di decadenza**.

Parimenti, la **consulenza giuridica** non comporta **l'interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione**.

Da ultimo, occorre rilevare che tale attività, a **differenza** di quanto espressamente previsto per quella di **interpello** di cui al nuovo [articolo 11, L. 212/2000](#), **non** è subordinata al **versamento**



**di un contributo.** Inoltre, tra il nuovo strumento della **consulenza giuridica** e il diverso istituto dell'**interpello** sussiste una netta **differenza**, anche per quanto concerne **presupposti, procedura e effetti**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Reddito di lavoro dipendente: la tassazione dei premi di risultato incassati successivamente***

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

Il reddito di lavoro dipendente viene assoggettato a **tassazione nel periodo d'imposta** in cui le somme (e i valori in genere) correlati alla prestazione lavorativa ed erogati dal datore di lavoro, entrano nella **disponibilità del lavoro dipendente**. Si applica dunque il c.d. **principio di cassa**.

A voler essere proprio precisi, occorre, però, sottolineare che, in relazione a tale tipologia reddituale, non si applica il c.d. principio di cassa **“puro”**, ma il principio di cassa **“allargato”**, ai sensi dell'**articolo 51, comma 1**, ultimo periodo, Tuir. Ciò significa che le somme e i valori in genere percepiti tra il 1° e il 12 gennaio vengono assoggettati ad imposizione, dal lavoratore dipendente, nel **periodo d'imposta precedente**.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la data del 12 gennaio **non rappresenta un termine prescrizionale**, *“pertanto, in relazione a tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall'articolo 2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo”* ([circolare n. 2/E/2003](#)).

Come noto, il reddito di lavoro dipendente prodotto nel periodo d'imposta, ai sensi dell'[articolo 8, Tuir](#), va a formare il **reddito complessivo** del contribuente che viene assoggettato a **tassazione progressiva**.

Vi è da dire che la progressività del prelievo fiscale, se da un lato attua il brocardo costituzionalmente previsto dall'[articolo 53, comma 2](#), della nostra Costituzione (*“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”*), dall'altro mal si concilia con i **redditi assoggettati a tassazione** in base al principio di cassa.

Infatti, tutte le volte che si crea **una divaricazione tra la maturazione e l'incasso del reddito** (come nei casi di redditi a fattispecie progressiva o percepiti in ritardo), la progressività del sistema crea una stortura che comporta un incremento del **prelievo sproporzionato** rispetto alla capacità contributiva dimostrata.



Questa stortura viene mitigata dalla **tassazione separata**, la quale ha la funzione di stemperare gli effetti della progressività, assoggettando a tassazione il reddito in base all'aliquota media del **contribuente degli ultimi periodi d'imposta** (dipende dalla tipologia di reddito).

Tutto ciò premesso, può accadere che, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro possa erogare dei **premi ai propri dipendenti** con un **notevole ritardo** rispetto al periodo d'imposta in cui essi sono maturati e, come argomentato in precedenza, questo ritardo potrebbe generare degli effetti distorsivi.

Il legislatore, tuttavia, ha posto **rimedio a quanto sopra**, prevedendo alla lettera b), [comma 1, articolo 17, Tuir](#), che sono soggetti a tassazione separata “*gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti*”.

In relazione a tale fattispecie, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che ([circolare n. 23/1997](#), [circolare n. 55/E/2001](#) e [risoluzione n. 43/E/2004](#)):

- le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata **sono di due tipi**:
  1. quelle di “**carattere giuridico**”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio (del tutto strumentale) nel pagamento delle somme spettanti;
  2. quelle consistenti in “**oggettive situazioni di fatto**”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta;
- l'applicazione del **regime di tassazione separata** deve **escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti** in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi “**fisiologica**”, rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. In particolare, ad esempio, in presenza di **procedure complesse** per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i **tempi di erogazione risultino conformi** a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente **da altri sostituti d'imposta** ([risoluzione 377/E/2008](#) e [risoluzione n. 151/E/1997](#)). Pertanto, il ritardo può essere considerato fisiologico, anche se l'erogazione della retribuzione **non avvenga nell'annualità successiva** a quella di maturazione, ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione **ordinariamente adottate** ([risoluzione n. 151/E/2017](#));
- qualora ricorra una delle **cause giuridiche** individuate dal citato [articolo 17, comma 1, lettera b\), Tuir](#), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi;



- **l'indagine** in ordine al “ritardo” va, invece, sempre **effettuata quando il “ritardo” è determinato da circostanze di fatto.**



## OSSERVATORIO PROFESSIONI

### ***Euroconference e TeamSystem partner dei commercialisti. La voce del Presidente Elbano De Nuccio***

di Redazione



Euroconference e TeamSystem, da sempre *partner* della professione, inaugurano una nuova rubrica “Osservatorio Professioni” del quotidiano “Euroconference News”.

L’obiettivo è instaurare un rapporto di collaborazione e confronto con le istituzioni per confrontarsi sui temi di maggiore attualità.

Il battesimo vede protagonista il Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – dott. Elbano De Nuccio – che rilascia una intervista al dott. Luigi Scappini – Direttore scientifico area Editoria Euroconference.

Tra i temi dibattuti, al centro delle maggiori attenzioni, un primo commento alle novità della Riforma fiscale che prevede importanti interventi normativi che modificheranno sostanzialmente il quadro normativo impegnando i commercialisti in una attività di attenzione ed aggiornamento costanti.

Seguiranno altri interventi e momenti di analisi condotte dalla nostra redazione.

[Segui l’intervista](#)